



Il Direttore Generale

Prot. n. 438/2024

Roma, 30 settembre 2024

Gentilissimo Dottor
Massimo Beccarello
Presidente del Consiglio Direttivo Comitato ETS
A mezzo e-mail: comunicazioni.ets@pec.it

e, p.c.

Gentilissimo Dottor
Alessandro Noce
Direttore Generale - Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
A mezzo e-mail: noce.alessandro@mase.gov.it

Gentilissima Architetto
Eliana Venditti
Funzionario delegato alle attività inerenti l'Emissions Trading System (EU ETS)
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
A mezzo e-mail: venditti.eliana@mase.gov.it



Oggetto: Criticità in merito all'applicazione della normativa ETS2 – Definizione del Soggetto regolamentato

Gentilissimo,

facciamo seguito alle recenti interlocuzioni con le strutture del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica preposte alla gestione delle attività afferenti all'Emissions Trading System (EU ETS).

Nell'ambito di tali interlocuzioni, è emerso che la figura del "Soggetto regolamentato" sarebbe ascrivibile alle sole quattro seguenti categorie di operatore che movimentano prodotti in regime di Deposito Fiscale/Destinatario Registrato:

- a) Depositario autorizzato, titolare di codice accisa e proprietario della merce;
- b) Depositario autorizzato, titolare di codice accisa e non proprietario della merce;



- c) Destinatario registrato, titolare di codice accisa;
- d) Proprietario della merce, titolare di un codice identificativo univoco rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che svincola il prodotto presso il deposito di terzi.

Tale suddivisione comporterebbe una **duplicazione degli adempimenti e degli oneri di sistema**, che verrebbero posti in capo contemporaneamente sia al titolare della licenza di Depositario autorizzato, non proprietario della merce (lettera b), sia al Proprietario della merce (lettera d), il quale non possiede un proprio codice accisa ma è registrato attraverso un Codice Identificativo Univoco presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Entrambe le fattispecie di operatori, infatti, ricadrebbero in una delle casistiche che identificherebbero il Soggetto regolamentato, pur movimentando il medesimo prodotto. A parere della scrivente Associazione, il Soggetto regolamentato dovrebbe essere individuato più semplicemente nel solo Proprietario della merce, sia qualora quest'ultimo sia titolare di un proprio codice accisa, sia qualora lo stesso sia semplicemente censito tramite codice identificativo univoco rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e operi presso Depositi fiscali di terzi. Di seguito le principali ragioni:

1. *Concorrenza* – il Proprietario della merce, censito tramite codice identificativo univoco, è in possesso di informazioni di cui il Depositario autorizzato, non proprietario della stessa merce, non può entrare in possesso per motivi di tutela della concorrenza e della privacy (tipologia di cliente finale, presenza di biocarburanti nel prodotto finito, possesso della certificazione di sostenibilità per i prodotti di origine biogenica ecc.);
2. *Titolarità delle emissioni* – il Proprietario della merce è il responsabile per le emissioni riferite al proprio prodotto immesso in consumo. Ad oggi, il Depositario autorizzato, ad oggi non possiede alcuna leva, anche normativa, per poter richiedere e ottenere le informazioni di cui sopra ai fini di un suo eventuale adempimento in ambito ETS2;
3. *Certezza delle informazioni* – anche qualora potesse venire in possesso delle informazioni di cui sopra, il Depositario autorizzato non avrebbe la possibilità di verificarne e garantirne la certezza e la qualità;
4. *Sanzioni* – il Depositario autorizzato che svolge meri servizi logistici non disporrebbe di strumenti commerciali e finanziari per far fronte a una eventuale sanzione, non avendo alcun controllo sul pricing del prodotto che transita solamente presso il proprio impianto.



Il Direttore Generale

Tale interpretazione appare essere in linea con quanto previsto nel *Guidance Document - The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for ETS2 regulated entities MRR Guidance document for ETS2, 26 March 2024*.

Il documento, infatti, al paragrafo 8 prevede una casistica generale secondo la quale il Soggetto regolamentato può essere individuato nel titolare Deposito fiscale. Lo stesso documento, tuttavia, prevede altresì la possibilità per lo Stato Membro di individuare il Soggetto regolamentato in un altro operatore, purché questo renda applicabile l'implementazione di ETS2

L'interpretazione proposta, pertanto, permetterebbe di rendicontare correttamente e senza duplicazioni il prodotto immesso in consumo, razionalizzando adempimenti e oneri in capo agli operatori. I costi di tale meccanismo, inoltre, verrebbero posti in capo ad operatori che avrebbero effettivamente la possibilità di ribaltare gli stessi sul mercato.

Rimanendo in attesa di un Suo cortese riscontro, l'occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.


ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale
Avv. Dario Soria